

PENSIONE DIRETTA PRIVILEGIATA

(settore pubblico)

La pensione di privilegio consiste in un trattamento di natura economica, spettante al dipendente pubblico divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di servizio, indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

DESTINATARI DELLA PRESTAZIONE

Sono destinatari della prestazione in esame tutti i pubblici dipendenti iscritti all'INPDAP e cessati dal servizio a seguito di patologie contratte in servizio e per causa di servizio.

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO

Il diritto alla pensione di privilegio sorge quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- malattie derivanti da contagio per causa di servizio, lesioni traumatiche o ferite riportate a causa del servizio, malattie professionali. Sussiste il diritto a tale trattamento anche quando si ravvisano nell'evento gli estremi della concausa di servizio, purché quest'ultima sia necessaria e preponderante;
- l'evento in oggetto renda inabile il soggetto interessato.

FASE ISTRUTTORIA

Dipendenti statali.

La procedura prevista per l'accertamento del diritto alla pensione di privilegio è la seguente:

- rapporto informativo del capo ufficio;
- accertamenti sanitari;
- parere del Consiglio d'Amministrazione;
- parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie;
- decreto ministeriale di concessione, di rigetto ovvero di indennità una tantum.

Dipendenti Enti Locali e Sanità.

La procedura prevista per l'accertamento del diritto alla pensione di privilegio è la seguente:

la Sede INPDAP di Roma, ricevuta la domanda di concessione del trattamento di privilegio, chiede alla Prefettura, competente per circoscrizione di residenza del soggetto interessato, di esperire la speciale istruttoria per l'accertamento del diritto.

La Prefettura, successivamente, trasmetterà all'INPDAP di Roma i seguenti documenti:

- verbale di visita medico-collegiale redatto dalla competente Commissione Medica Militare;
- documentazione sanitaria (cartelle cliniche, certificato necroscopico in caso di decesso dell'interessato, etc.).

La documentazione su menzionata verrà trasmessa all'esame del Comitato Tecnico per le Pensioni di Privilegio presso l'INPDAP, che ha il compito di stabilire se l'infermità denunciata dipenda o meno da causa di servizio; in caso di parere favorevole del Comitato Tecnico, la sede INPDAP competente procederà alla liquidazione della pensione di privilegio.

DA NOTARE

- O In presenza di un sopravvenuto peggioramento delle infermità, l'interessato potrà, in qualsiasi momento, richiedere la revisione del relativo provvedimento di concessione della pensione di privilegio.
- O Nell'ipotesi in cui l'interessato, al quale è stato liquidato l'equo indennizzo, ottenga successivamente, e per la stessa causa, la pensione di privilegio, la metà dell'ammontare dell'equo indennizzo liquidato, sarà recuperato sulla pensione.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

Per la decorrenza del trattamento pensionistico di privilegio rimane ferma la previgente normativa che fissa la stessa al giorno successivo a quello della cessazione dal servizio ovvero al decesso dell'interessato.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE

Per ottenere il trattamento di privilegio, l'interessato deve presentare domanda nei seguenti termini:

dipendenti statali: all'Ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio entro il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione dal servizio;

dipendenti degli Enti Locali e della Sanità: direttamente alla sede INPDAP, competente per territorio, entro il termine perentorio di cinque anni.

DURATA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del titolare.

